



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 29/06/2022

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI – AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LR 10/2010

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di Giugno alle ore 15:45 nella sala consiliare del palazzo comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	In collegamento telematico	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	In collegamento telematico	
MALQUORI DAVID	consigliere	In collegamento telematico	
FROSALI MARTINA	consigliere	In collegamento telematico	
BORELLI TIZIANO	consigliere		AG
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	In collegamento telematico	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	In collegamento telematico	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere	In collegamento telematico	
NICCOLINI KETTY	consigliere	In collegamento telematico	
SECCI MARTINA	consigliere	In collegamento telematico	
DOMENICONI DEBORA	consigliere	In collegamento telematico	
BOSCO VINCENZO	consigliere	In collegamento telematico	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	In collegamento telematico	
MALACARNE PAOLA	consigliere		X
VENZI LUIGI	consigliere	In collegamento telematico	
FARINA ENRICO	consigliere	In collegamento telematico	
LEONCINI ELEONORA	consigliere	In collegamento telematico	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MAIDA FERDINANDO, CHELI MORENO, MASTI ELISABETTA, LANDI NICCOLO, MASINI MAURA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

DOMENICONI DEBORA, BOSCO VINCENZO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Vice Segretario Comunale, Leonardo Baldini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Assessore all'urbanistica Niccolò Landi ritiene che gli aspetti tecnici siano stati approfonditi in commissione. La scelta dell'amministrazione è stata quella di dotarsi di un piano antenne per gestire al meglio le richieste che i diversi gestori stanno avanzando. Il piano consente di individuare aree che possono essere destinate ad ospitare gli impianti.

Architetto Ronchi chiarisce, in merito alla procedura di VAS, che il Consiglio Comunale, riveste il ruolo di autorità procedete, mentre la Città Metropolitana quello di autorità competente; sarà quindi la Città Metropolitana ad inviare tutta la documentazione ai soggetti che dovranno esprimere il proprio parere (individuati già nella deliberazione consiliare, oltre ad ulteriori che potranno essere determinati dalla stessa Città Metropolitana).

Si arriverà all'approvazione con un procedimento che ancora deve essere meglio definito a seguito di un approfondimento che la Regione Toscana sta svolgendo e che a breve chiarirà.

Il programma non ha carattere di obbligatorietà ed è implementabile alla scadenza del 31 ottobre, sulla base delle richieste dei soggetti gestori. Il programma tiene conto delle ipotesi di sviluppo dei gestori e delle necessità di copertura del territorio, ferme restando le competenze degli altri enti e soggetti istituzionali (ARPAT, Soprintendenza)

Farina (centro destra per l'alternativa) chiede se risponde al vero la necessità di approvare un regolamento attuativo per le antenne 5G.

Architetto Ronchi l'amministrazione può dotarsi solo dello strumento al momento in discussione; non sono consentiti altri provvedimenti in capo all'amministrazione, anche tenuto conto che la copertura e la dotazione di impianti è equiparata alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Ricorda come i limiti fissati dalla normativa nazionale siano inferiori a quelli comunitari; la questione non è comunque di competenza delle amministrazioni comunali.

Assessore Landi precisa che politicamente, superata una prima fase di ricorsi ed opposizioni molto forti da parte di alcuni gruppi di cittadini, va privilegiata l'aderenza alle evidenze scientifiche e la messa a disposizione di servizi che larga parte dei cittadini ritiene necessari, anche per la propria attività lavorativa, sia pur adottando il principio di cautela nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa.

Architetto Ronchi precisa che le norme regolamentari saranno definite in un momento successivo, esaurito l'attuale procedimento relativo alla VAS; forse a questo si riferiva la domanda del consigliere Farina

Assessore all'Ambiente Maida aggiunge che la scelta di dotarsi di un piano è stata fatta proprio per evitare che i singoli gestori procedano autonomamente rivolgendosi direttamente ai privati. Dotarsi di un piano antenne limita di per sé le possibilità dei gestori di agire in maniera autonoma.

Malquori (PD) le aree individuate son molte e ciò consente una maggior possibilità da un punto di vista tecnico ed una maggior efficienza degli impianti; questo anche aderendo agli indirizzi della normativa nazionale che incentiva gli operatori a privilegiare le aree pubbliche, a fronte di canoni ridotti e calmierati.

Farina (centro destra per l'alternativa) preannuncia la propria astensione, sottolineando come il piano di per sé non comporti l'obbligo di localizzazione in area pubblica.

Premesso che il Comune di San Casciano in Val di Pesa:

- ha approvato il nuovo Piano Strutturale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2021 (BURT n. 7 del 16/02/2022);
- ha approvato il nuovo Piano Operativo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/02/2022 (BURT n. 11 del 16/03/2022);

Preso atto che il Piano di Performance dell'Ente e Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10/01/2022, alla Missione 9



Programma 2 prevede che sia redatto il Programma comunale degli Impianti di telecomunicazione;

Considerato che nell'organico del Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente non risultano le professionalità necessarie per l'elaborazione del Programma comunale degli Impianti, considerata la specificità e l'alta professionalità richieste;

Dato atto che il servizio di redazione del nuovo Programma Comunale degli Impianti di cui all'art. 9 della LR 49/2011 è stato affidato, successivamente all'espletamento delle procedure sulla piattaforma telematica START, con Determinazione del Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente n. 840 del 23/07/2021 alla società Sinpro Srl P.IVA 02999950278 c.f. 02447800281;

Viste:

- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ed in particolare quanto disciplinato dall'art. 8 comma 6;
- il D.P.C.M 08/07/2003 n. 199 che fissa i limiti di campo elettrico e magnetico per le frequenze tra 100 KHz e 300GHz (radiofrequenze);
- il D.P.C.M 07/07/2003 n. 200 che fissa i limiti di campo magnetico per le basse frequenze (elettrodotti);
- il D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i;
- la LR 06 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione";
- il D.L. 18 ottobre 2013 n. 179 che all'art. 14 stabilisce i criteri di rilevazione dei limiti di esposizione;
- la LR 65/2014 e s.m.i "Norme per il governo del territorio";
- la LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Preso atto che la LR 49/2011, in attuazione della legge 36/2011, in conformità al D.Lgs 259/2003 e nel rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione;

Considerato che l'art. 8 della LR 49/2011 prevede che i Comuni provvedano :

- all'elaborazione ed approvazione del Programma comunale degli impianti quale strumento per definire la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti sulla base della proposta dei programmi di sviluppo presentati dai gestori delle comunicazioni;
- all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11 della stessa legge;

Verificato che, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.9 della LR 49/2011 il Programma comunale degli Impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti nel rispetto:

- a) degli obiettivi di qualità previsti dall'art. 2 della stessa legge;
- b) delle aree individuate come idonee dal Piano Operativo sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11 della LR 49/2011 sopra detta;
- c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
- d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

Preso atto che l'articolo 28 "Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva)" del Piano Operativo disciplina i criteri di localizzazione degli impianti nel territorio comunale e prevede che il Comune possa dotarsi di uno specifico piano di settore denominato "Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione";



Ritenuto che il Programma degli Impianti, essendo coerente alle norme sopra dette del Piano Operativo, non comporti variante al PO in quanto i contenuti localizzativi della LR 49/2011 sono stati già recepiti dal Piano Operativo;

Preso atto di quanto disciplinato dall'art. 11 della LR 65/2014 e s.m.i;

Verificato quanto disciplinato dall'art. 16 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i ;

Ritenuto pertanto non applicare l'articolo 17 e l'articolo 19 comma 6 della LR 65/2014;

Dato atto che, come confermato dal Comitato Tecnico per gli Impianti della Regione Toscana, gli impianti di cui al Programma comunale degli Impianti non rientrano tra gli impianti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli allegati II, II e IV del D.Lgs 152/2006, ma è obbligatoriamente soggetto a VAS secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 bis del D.Lgs 152/2006, ovvero del comma 3 lettera c) dell'art. 5 della L.R. 10/2010;

Preso atto di quanto disciplinato dalla LR 10/2010;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2017 con la quale:

- è stata individuata la Città Metropolitana di Firenze quale autorità competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del Comune;
- è stato individuato il Consiglio Comunale quale Autorità Procedente;
- è stato individuato il Servizio Urbanistica quale Autorità Proponente;
- è stata approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con la Città Metropolitana;
- è stata sostituita integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 07/01/2013;

Dato atto che il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha sottoscritto dal 2018 (rinnovata nel 2021) una convenzione con la Città Metropolitana di Firenze con la quale viene individuata la Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della LR 10/2010 per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune;

Considerato che l'Autorità procedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della LR 10/2010 e s.m.i, provvede ad avviare il procedimento di VAS;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LR 10/2010 per i piani e programmi di cui alla LR 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'art. 23, possono essere effettuate contemporaneamente concordando con l'autorità competente che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni per le consultazioni.

Visto il Documento Preliminare di V.A.S. predisposto ai sensi dell'art. 22 e 23 della LR 10/2010 e s.m.i redatto dai progettisti incaricati nonché dei seguenti elaborati allegati:

- Elaborato 2A Zonizzazione;
- Elaborato 2B Zonizzazione;
- Elaborato 2C Zonizzazione;
- Elaborato 4A Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;



- Elaborato 4B Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;
- Elaborato 4C Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;

Ritenuto, ai fini del procedimento di V.A.S., di inviare il Documento Preliminare di V.A.S al settore della Città Metropolitana competente per la VAS e, salvo ulteriori soggetti individuati dallo stesso, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale individuati ai sensi dell'art. 20 della LR 10/2010:

- Regione Toscana in particolare:
 - Settore Valutazione Impatto Ambientale - VAS- Opere pubbliche di interesse strategico regionale;
 - Direzione Urbanistica e politiche abitative;
 - Direzione ambiente ed energia
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- Città Metropolitana di Firenze in particolare:
 1. - Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana;
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e di turismo della Toscana;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- A.R.P.A.T dipartimento di Firenze;
- Azienda USL 10 di Firenze;
- Autorità Idrica Toscana A.I.T.;
- ATO Toscana Centro;
- Alia;
- Publiacqua Spa;
- Consorzio di Bonifica 3 medio valdarno;
- Toscana Energia;
- Telecom Italia;
- RaiWay;
- ENEL Distribuzione s.p.a;
- TERNA;
- S.N.A.M;
- ANAS Compartimento della Viabilità Toscana;
- Comuni Confinanti (Greve in Chianti, Impruneta, Montespertoli, Scandicci, Barbarino Tavarnelle);
- Unione del Chianti Fiorentino;

Considerata la necessità di garantire la massima trasparenza, l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati interessati e rispondere alle contrapposte esigenze di minimizzazione dell'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti e quella di garantire la funzionalità delle rete e la copertura del servizio di pubblica utilità;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 28 dicembre 2017 con la quale è stata nominata la figura del Garante dell'Informazione e della partecipazione per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio ai sensi della LR 65/2014, del regolamento 4/R/2017 nonché delle linee guida approvate con DGR n. 1112 del 16/10/2017 ed è stata individuata tale figura nella persona della Dott.ssa Claudia Bruschettoni successivamente nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 202 del 29/12/2017;

Preso atto che, ai fini dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla formazione del Programma comunale degli Impianti, l'Amministrazione:



- ha programmato, con il garante dell'informazione e partecipazione, un incontro nel capoluogo rivolto ai cittadini, ai tecnici e chiunque altro fosse interessato, tenendo presente che, nel caso emergesse la necessità, saranno programmati altri incontri;

Preso atto che i contenuti del presente atto di avvio sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio nella seduta del 23 giugno 2022 come risulta dal verbale agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica del Programma comunale degli Impianti ai sensi della L. 10/2010 e s.m.i;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000.

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter procedere celermente agli adempimenti necessari alla pubblicazione sul BURT;

Visto l'esito della votazione resa in forma palese:

Presenti: 15;

Favorevoli: 11

Astenuti: 4 (Venzi, Bosco, Leoncini, Farina)

DELIBERA

1- **Di avviare**, ai sensi degli articoli 22 e 23 della LR 10/2010, il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma comunale degli Impianti redatto ai sensi dell'art. 9 della LR 49/2011;

3- **Di approvare** il Documento preliminare di VAS, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sottoscritta digitalmente e depositata in atti, in formato digitale, nonché dei seguenti elaborati:

- Elaborato 2A Zonizzazione;
- Elaborato 2B Zonizzazione;
- Elaborato 2C Zonizzazione;
- Elaborato 4A Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;
- Elaborato 4B Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;
- Elaborato 4C Siti per la localizzazione dei nuovi impianti;

4- **Di prendere atto** che:

- il Responsabile di procedimento è l'Arch. Barbara Ronchi Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente;
- il Garante dell'informazione e della partecipazione è la Dott.ssa Claudia Bruschetini;

5- **Di dare mandato** al Servizio Competente di trasmettere con le modalità telematiche copia della presente delibera unitamente al Documento Preliminare di Valutazione Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 e 23 della LR 10/2010, all'Autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia



ambientale per l'avvio della fase di consultazione secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della LR 10/2010 e s.m.i;

6 - Di dare mandato al Servizio Competente di:

- mettere a disposizione e rendere accessibile , anche per via telematica attraverso l'inserzione sul sito internet del Comune, la presente deliberazione unitamente agli elaborati ;
- trasmettere, la presente delibera unitamente agli elaborati ad essa allegati ai soggetti richiamati in premessa;
- trasmettere al Garante della Comunicazione Regionale la presente deliberazione affinché possa provvedere a quanto previsto dagli artt. 37 e 38 della LR 65/2014;

Il Consiglio comunale, altresì

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 15;

Favorevoli: 11

Astenuti: 4 (Venzi, Bosco, Leoncini, Farina)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire al Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente di provvedere celermente agli adempimenti di propria competenza.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario Comunale
(Leonardo Baldini)
(atto sottoscritto digitalmente)